

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

("ACCORDO")

TRA

la FONDAZIONE RI.MED, con sede in Palermo, Via Bandiera n. 11, C.F. 97207790821, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante dr. Alessandro Padova, a ciò autorizzato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n. 55 del 15 dicembre 2015 e n. 58 del 07 ottobre 2016 nonché dell'Art. 10.3 dello Statuto della Fondazione (qui di seguito denominata "Ri.MED")

E

L'Università degli Studi di Messina, con sede in Messina - Piazza Pugliatti 1 C.F. 80004070837, rappresentata dal Rettore e Legale Rappresentante Prof. Salvatore Cuzzocrea nato a Ginevra (CH) l'11.03.1972 (qui di seguito denominato "Università di Messina" e/o UniMe), congiuntamente indicati come le "Parti"

PREMESSO CHE

- Ri.MED è stata istituita con DPCM del 20.3.2006 con lo scopo di promuovere, sostenere e condurre, direttamente o indirettamente, progetti e programmi di ricerca nel campo delle biotecnologie con particolare riferimento alla trasferibilità dei risultati nell'area biomedica;
- Ri.MED persegue tale scopo mediante:
 - la diffusione della cultura scientifica relativa al ruolo delle biotecnologie nel progresso dell'umanità;
 - la formazione di personale scientifico, tecnico ed amministrativo con specifiche competenze nel campo delle biotecnologie;
 - la creazione e la gestione, diretta o partecipata, di laboratori di ricerca biotecnologica con conseguente svolgimento di attività di ricerca;
- L'Università di Messina è istituzione di alta cultura, sede primaria della ricerca scientifica, ed in particolare, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto (commi 2 e 3) "*organizza l'attività didattica e di*

ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari, nonché garantisce l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della collettività, per favorire il progresso culturale, scientifico, economico e sociale"; ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto dell'Università "l'attività di ricerca può essere svolta in collaborazione con altre Università o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, anche mediante la costituzione di organismi e strutture di servizio comuni, sulla base di apposite convenzioni o mediante la partecipazione a consorzi, a società o ad altre forme associative. L'Università garantisce la ricerca sia di base che applicata, e si adopera per favorirne lo sviluppo";

- L'Università di Messina conduce ed è coinvolta in vari programmi di ricerca che includono, con riguardo agli ambiti di interesse del presente accordo, le seguenti aree tematiche: drug discovery: chimica farmaceutica e farmacologia.
- Le Parti, al fine di perseguire al meglio l'espletamento delle proprie attività formative, divulgative e di ricerca, sono interessate a promuovere collaborazioni che consentano lo svolgimento di attività congiunte, ovvero che risultino, comunque, capaci di coordinare al meglio le rispettive ricerche e attività in modo da razionalizzare al massimo gli sforzi e l'impegno delle risorse; In esecuzione del punto che precede, in data **05 dicembre 2018** le Parti hanno sottoscritto un Accordo Quadro di Collaborazione Scientifica di durata triennale, durante il quale hanno svolto numerose attività di ricerca sia congiunta che in collaborazione anche con altri enti ed aventi ad oggetto, tra l'altro, nell'ambito del Dottorato di Ricerca in "Bioingegneria applicata alle Scienze Mediche" lo studio di metodi informatico-diagnostici per l'analisi di grandi moli di informazioni estratte dalle immagini acquisite in ambito Medico-Nucleare (SPECT/CT, PET/CT e PET/RM) con il fine di individuare potenziali marker di radiomica "features" e di addestrare reti neurali (intelligenza artificiale, deep learning e machine learning) che consentano di predire la sopravvivenza e la risposta dei pazienti al trattamento medico-nucleare. Inoltre i risultati di tali attività sono stati altresì oggetto di numerose pubblicazioni scientifiche che vedono tra i co-autori ricercatori delle Parti. Con particolare riguardo alle attività di drug discovery, nell'ambito del Dottorato di Ricerca in Biologia Applicata e Medicina Sperimentale, sono stati sviluppati diversi Progetti di ricerca, tra cui, "Studio e progettazione di modulatori delle interazioni proteina-proteina implicate nelle patologie tumorali e neurodegenerative" per il design di

modulatori delle interazioni proteina-proteina MUC1/CIN85 e implicati nelle patologie oncologiche. I risultati di tali attività sono stati altresì oggetto di pubblicazioni scientifiche che vedono tra i co-autori ricercatori delle Parti.

- In considerazione degli ottimi risultati sinora conseguiti nello svolgimento delle attività di ricerca congiunta, è intendimento delle Parti proseguire nel rapporto di collaborazione scientifica, procedendo pertanto alla sottoscrizione del presente Accordo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1.1 - Ri.MED e l'Università di Messina convengono di collaborare, nei modi e termini di seguito specificati, al fine di promuovere e sviluppare al meglio attività formative, divulgative e di ricerca in ambito della chimica farmaceutica e della farmacologia, anche mediante lo scambio e/o la messa a disposizione di risorse umane, strutturali e tecnologiche, il tutto secondo specifici progetti di ricerca di interesse comune da definirsi di volta in volta fra le Parti ("Progetti").

1.2 - Le modalità di attuazione del presente Accordo e dei correlati Progetti verranno esplicitate, di volta in volta, nel loro contenuto di dettaglio, utilizzando l'apposito "Schema di dettaglio" che viene qui allegato (All.1), che costituisce parte essenziale ed integrante del presente Accordo e la cui compilazione costituisce elemento essenziale e prodromico all'esecuzione dei Progetti.

ART. 2 - ATTIVITÀ EX ART. 1.2: IMPEGNI DELLE PARTI

2.1 - Con riferimento alle modalità di attuazione previste sub art.1.2, le Parti si impegnano a:

- (a) collaborare al disegno, alla conduzione ed all'elaborazione di progetti di ricerca congiunta;
- (b) collaborare al disegno, alla conduzione ed all'elaborazione di progetti di ricerca sanitaria finalizzata (ad es. FIRB, PON-POR, bandi Ministero Salute, etc.);
- (c) offrire la disponibilità del proprio personale per lo svolgimento di seminari, workshop, docenze in corsi di laurea e/o di dottorato di ricerca.

ART. 3 - ATTIVITÀ EX ART. 1.2: RAPPORTI ECONOMICI

3.1 - Con riferimento all'attività sub 1.2, le Parti espressamente riconoscono che in proposito null'altro sarà dovuto dall'una nei confronti dell'altra oltre quanto previsto all' art. 2 che precede e al successivo comma 3.2.

3.2 - Le Parti si riservano di concordare volta per volta la ripartizione degli oneri e le modalità per l'acquisto di eventuali attrezzature e macchinari necessari per l'espletamento dell'attività di ricerca comune che verrà condotta in esecuzione di quanto previsto sub l'art. 1.2.

ART. 4 - RESPONSABILITÀ DELLA RICERCA

4.1 - Le Parti concorderanno con apposite intese di dettaglio le responsabilità scientifica, amministrativa e gestionale di ogni Progetto di ricerca e/o di formazione.

4.2 - Salva diversa comunicazione per iscritto, le Parti individuano quale soggetto incaricato della gestione e cura del presente Accordo di Collaborazione Scientifica: per Ri.MED, il dott. Alessandro Padova; per l'Università di Messina, la prof. Rosaria Gitto. I Soggetti Incaricati potranno perfezionare ogni Accordo esecutivo del presente Accordo di Collaborazione Scientifica.

ART. 5 – PUBBLICAZIONI

5.1 - Le Parti hanno facoltà di pubblicare le conoscenze ed i risultati derivanti dallo svolgimento dei Progetti, nel rispetto delle vigenti norme sulla proprietà intellettuale e in osservanza di quanto stabilito all'art. 6 che segue.

5.2 - Le pubblicazioni devono recare l'indicazione che trattasi di lavori realizzati in esecuzione dei Progetti e citare le Parti.

ART. 6 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

6.1 - Fermo restando il diritto degli inventori ad essere riconosciuti autori morali dell'invenzione, si conviene che, salva diversa esplicita pattuizione scritta, tutti i diritti di proprietà intellettuale risultanti dall'attività di ricerca condotta in comune dal Personale Ri.MED e dal personale dell'Università di Messina in esecuzione dei Progetti, apparterranno in parti eguali alla Fondazione Ri.MED, da un lato, all'Università di Messina o al suo Personale inventore e alle Parti e ad eventuali terzi enti che abbiano contribuito alla ricerca e che saranno indicati nelle scritture di dettaglio esecutive del correlato Progetto, dall'altro, in conformità al disposto ex art. 65 cpi.

6.2 - Nel caso di cui al punto 6.1 che precede, l'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti dall'attività di ricerca comune sarà oggetto di separato Accordo fra le Parti o comunque fra la Fondazione Ri.MED e i soggetti competenti a disporre dei diritti in parola. In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettale dei risultati, al fine di evitare che la divulgazione prematura dei risultati dell'attività di ricerca possa invalidare il criterio di novità dell'invenzione potenzialmente brevettabile.

ART. 7 - RISERVATEZZA

7.1 - In conformità a quanto disposto dagli artt. 5 e 6 che precedono, RI.MED e l'Università di Messina s'impegnano a mantenere riservata qualsiasi informazione e/o documento ricevuto nello svolgimento dell'attività di ricerca e s'impegnano altresì ad astenersi dal rivelare a terzi o dall'utilizzare i predetti documenti e/o informazioni per qualsiasi altro scopo che non sia l'esecuzione del presente Accordo. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, i Diritti di Proprietà Intellettuale, le notizie che le stesse scambiano o di cui venissero comunque a conoscenza durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

7.2 Ciascuna Parte garantisce il rispetto di quanto previsto dal presente articolo anche da parte dei propri rappresentanti, dipendenti e terzi anche eventualmente incaricati e sarà ritenuta responsabile in caso di violazione da parte degli stessi.

7.3 La cessazione del presente Accordo, per qualsiasi motivo, non farà venir meno quanto previsto dal presente articolo, la cui efficacia proseguirà anche successivamente alla data di cessazione del presente Accordo.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

8.1 - L'Università di Messina e RI.MED riconoscono che i dati personali acquisiti in esecuzione e/o in occasione del presente Accordo potranno essere trattati da entrambe le Parti, nel rispetto di quanto statuito agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente Accordo nonché per il perseguimento dei

propri fini istituzionali. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato anche per adempiere ad obblighi fiscali, contabili e contrattuali per i quali il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati conferiti non saranno diffusi a terzi e potranno essere comunicati nei limiti delle finalità sopra indicate e nel rispetto della relativa normativa. Titolari del trattamento sono rispettivamente l'Università di Messina e Ri.MED. L'informativa riguardante il trattamento dei dati è consultabile per Ri.MED all'indirizzo <http://www.fondazionerimed.eu/Content/privacy.aspx> e per l'Università di Messina all'indirizzo <https://www.unime.it/it/ateneo/privacy>, alla sezione informativa.

8.2 - Gli incaricati del trattamento sono gli addetti alla gestione dell'Accordo di Collaborazione Scientifica presso ciascun titolare. Le Parti potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, e conoscere l'elenco di eventuali responsabili, scrivendo a ciascun titolare.

ART. 9 - DECORRENZA E DURATA

9.1 - Il presente Accordo di Collaborazione Scientifica entra in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione e cessa la sua efficacia dopo 3 anni dalla stessa. Esso potrà essere rinnovato previo Accordo scritto tra le Parti entro 1 mese prima della scadenza.

ART 10 – RECESSO E RISOLUZIONE

10.1 - Ciascuna delle due Parti potrà esercitare la possibilità di recesso con preavviso di tre mesi da comunicare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo pec. In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, e gli Accordi esecutivi, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

ART 11 - CODICE ETICO E CODICE DI COMPORTAMENTO

11. 1 Il *Codice dei Comportamenti nella Comunità Universitaria Ispirati ad Etica Pubblica* e il *Codice di Comportamento* adottati da UniME, sono pubblicati sul sito di Ateneo al Link [Codice di comportamento dei dipendenti pubblici | Università' degli Studi di Messina \(unime.it\)](#).

Ri.MED dichiara:

- a. di aver preso visione, di conoscere ed accettare il Codice Etico e il Codice di Comportamento adottato da UniME che costituisce parte integrante della presente Convenzione;
- b. di impegnarsi, in relazione all'esecuzione del presente Accordo, a rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nel Codice Etico e di Comportamento di UniME per le parti applicabili.
- c. che il presente Accordo potrà essere risolto per inadempimento qualora la Ri.MED si renda responsabile della violazione di una qualsiasi delle disposizioni del Codice Etico e del Codice di Comportamento di UniME mediante semplice comunicazione scritta, fermo restando il diritto al contraddittorio.

Il Codice Etico adottato dalla Fondazione Ri.MED è pubblicato sul sito della Fondazione al Link <http://www.fondazionerimed.eu/content/codice-etico.aspx>.

UniME dichiara:

- a. di aver preso visione, di conoscere ed accettare il Codice adottato da Ri.MED, che costituisce parte integrante della presente Convenzione;
 - b. di impegnarsi, in relazione all'esecuzione del presente Accordo, a rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nel Codici Etico di Ri.MED per le parti applicabili;
- che il presente Accordo potrà essere risolto per inadempimento qualora UniME si renda responsabile della violazione di una qualsiasi delle disposizioni del Codice Etico di Ri.MED mediante semplice comunicazione scritta, fermo restando il diritto al contraddittorio.

ART. 12 - FORO COMPETENTE

12.1 - Fatto salvo un tentativo preliminare di conciliazione, le parti concordano che per ogni e qualsiasi controversia concernente il presente accordo nonché eventuali danni derivanti dal suo mancato adempimento sarà competente il Foro della parte convenuta in giudizio.

ART. 13 - COMUNICAZIONI

13.1 - Tutte le comunicazioni di cui al presente Accordo dovranno essere redatte per iscritto e trasmesse a mezzo raccomandata A/R o PEC ai seguenti indirizzi (o a qualsiasi altro indirizzo che le Parti abbiano indicato nel rispetto di quanto qui previsto):

- **RI.MED:** FONDAZIONE RI.MED, Via Bandiera, 11 90133 Palermo / PEC: protocollorimed@pec.it
- **UNIVERSITÀ DI MESSINA:** UNIVERSITÀ DI MESSINA, Piazza Pugliatti, 1 98122 Messina/ PEC: protocollo@pec.unime.it

13.2 - Le comunicazioni e gli avvisi di cui al presente Accordo di Collaborazione Scientifica si considerano conosciute dal destinatario, rispettivamente, se spediti a mezzo raccomandata A/R, dalla data di avvenuta ricezione indicata nella ricevuta di ritorno, oppure, se trasmessi via PEC, dalla data di ricevuta di avvenuta consegna e accettazione della stessa.

ART. 14 - REGISTRAZIONE

14.1 - Il presente Accordo di Collaborazione Scientifica, sottoscritto digitalmente, è soggetto a registrazione soltanto in caso di uso ai sensi del D.P.R. 131/1986, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

14.2 Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo, a carico di entrambe le Parti in egual misura, e verrà assolta in modo virtuale dall'Università, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010, a cui la controparte si impegna a rifondere il cinquanta per cento (50%) dell'importo pari a Euro 16,00 ogni 4 pagine - 100 righe, a mezzo bonifico bancario, **contestualmente alla stipula**, su **Conto corrente bancario UNICREDIT BANCA SpA, IBAN IT 16W0200816511000300029177**, indicando la seguente causale *"Imposta di bollo per stipula dell'Accordo Quadro di collaborazione scientifica"*, **e ad allegarne ricevuta all'atto di trasmissione del presente Accordo firmato.**

Per la FONDAZIONE RI.MED

Il Direttore Generale

Dott. Alessandro Padova

Per l'Università degli Studi di Messina

Il Rettore

Prof. Salvatore Cuzzocrea

ALLEGATO 1
SCHEMA DI DETTAGLIO

*per l'esecuzione di Progetti di Ricerca nell'ambito del "Accordo di Collaborazione Scientifica"
tra la Fondazione Ri.MED e l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA" sottoscritto in data
.....*

Per la FONDAZIONE RI.MED
Il Direttore Generale
Dott. Alessandro Padova

Per l'Università degli Studi di Messina
Il Rettore
Prof. Salvatore Cuzzocrea

Per presa visione e accettazione

Il Ricercatore